



+

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: VVAS-2022_10. Comune di Montasola (RI). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa alla “*Variante puntuale per la realizzazione di un campo polivalente per disabili ai sensi degli artt. 10 e 19 del DPR 327/2001 e art. 50-bis della LR 38/1999*”.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- con nota prot. n. 933 del 26/02/2022, acquisita al protocollo regionale n. 199604 del 28/02/2022, il Comune di Montasola, in qualità di *Autorità Procedente*, ha trasmesso alla scrivente *Area* (di seguito *Autorità Competente*) l'istanza e il Rapporto Preliminare per l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per la Variante in oggetto;
- con nota prot. n. 066941 del 07/07/2022, l'*Autorità Competente* ha richiesto all'*Autorità Procedente* di fornire integrazioni al Rapporto Preliminare ai fini della corretta attivazione dell'istanza;
- l'*Autorità Proponente* con nota prot.n. 4887 del 02/11/2022, acquisita in pari data con prot.n. 1085181, ha dato riscontro alla suddetta nota trasmettendo la documentazione integrativa richiesta;

RILEVATO che il Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS, trasmesso con la sopracitata nota acquisita con prot. n. 199604 del 28/02/2022, contiene una proposta di individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nella fase di consultazione;

DATO ATTO che con nota prot. n. 1276007 del 15/12/2022, l'*Autorità Competente* ha comunicato e integrato l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito *link*, il Rapporto preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente alla Variante, in formato digitale:

- **Ministero della Cultura**

- Segretariato Regionale per il Lazio;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti;

- **Regione Lazio**

Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
- Area Supporto all'ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione urbanistica e paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017;

- **Regione Lazio**

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

- Area Tutela del Territorio;
- Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;

- **Regione Lazio**

Direzione Regionale Ambiente

- **Regione Lazio**

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

- **Regione Lazio**

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

- Area Sostenibilità Energetica

- **Regione Lazio**

Direzione Regionale Per L'inclusione Sociale

- **Regione Lazio**

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca

- Area Legislativa e Usi Civici

- **Provincia di Rieti**

- Settore V "Servizio Urbanistica"

- Settore VI "Servizio Geologico"

- **ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio**

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**

- **Autorità ATO n.3 Lazio Centrale - Rieti**

- **Acqua Pubblica Sabina S.p.A.**

- **ASL Rieti**

- Dipartimento di Prevenzione

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente, con nota prot.n. 250 del 14/01/2023 acquisita al protocollo regionale in data 16/01/2023 con prot.n. 45125, ha trasmesso in via volontaria ulteriore documentazione cartografica ai fini di integrare il Rapporto Preliminare, di cui è stata data contestuale informazione a tutti i soggetti competenti in materia Ambientale dall'Autorità Competente con nota prot. n. 8920 del 25/01/2023;

PRESO ATTO che, da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, sono pervenuti i seguenti pareri, note e/o comunicazioni:

1. **Azienda Sanitaria Locale Rieti:** nota prot.n. 2491 del 12/01/2023, acquisita in pari data con prot.n. 36998;
2. **Regione Lazio, Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area "Supporto all'Ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei Centri Abitati Colpito dal Sisma 2016/2017":** nota prot. n. 67392 del 19/01/2023;
3. **ARPA Lazio:** nota prot. n. 4335 del 20/01/2023 acquisita al prot. n. 0075027 del 23/01/2023;
4. **Regione Lazio, Direzione Regionale "Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo", Area "Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche":** nota prot.n. 100167 del 27/01/2023;
5. **Provincia di Rieti, VI Settore, Vincolo idrogeologico:** nota prot. n.2332 del 02/02/2023 acquisito in pari data con prot. n. 0125950;
6. **Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti:** nota prot.n. 3900 del 24/02/2023 acquisito in pari data con prot. n. 241501;

PRESO altresì **ATTO** che,

- L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, con nota prot.n. 2491 del 12/01/2023, acquisita in pari data con prot. n.36998, ha richiesto documentazione integrativa, e con successiva nota prot. n. 14793 del 24/02/2023, acquisita in pari data con prot. n.214150, ha specificato di non poter esprimere il proprio parere senza la documentazione integrativa richiesta e non pervenuta;
- l'Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche della Direzione Regionale "Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo", in considerazione della natura e relativa ubicazione del programma, con nota prot. n. 100167 del 27/01/2023, ha comunicato di non essere competente ad esprimere alcun parere in merito all'ambito di applicazione, definito con D.G.R. n. 445 del 16/06/2009 "Provvedimenti per la tutela dei laghi di Albano, di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani,

modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1317 del 05 dicembre 2003” e che pertanto con la suddetta nota <<provvederà ad archiviare la presente istanza>>.

PRESO ATTO che l’Autorità Procedente, con nota prot. n. 917 del 22/02/2023 acquisita al protocollo regionale n. 0202406 del 22/02/2023, ha trasmesso i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale ricevuti;

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare trasmesso ha evidenziato le informazioni di seguito riportate che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

La Variante urbanistica, proposta ai sensi dell’art.19 del DPR 327/2001, è finalizzata alla <<realizzazione di un campo polivalente per disabili, calcetto-basket-pallavolo, in prossimità del Parco comunale “Il Monte” nei pressi del centro storico [...] di Montasola>>, in variante al Programma di Fabbricazione vigente, approvato con DGR n.190 del 03/11/1972, su un’area classificata <<come Zona F, Sottozona F4, fascia di rispetto con obbligo di sistemazione a verde, sottoposta a inedificabilità>>.


L’intervento proposto dalla variante <<si va ad inserire in un quadrante estremamente suggestivo del territorio comunale, grazie al rinnovato parco comunale “Il Monte” che, con le sue molteplici infrastrutture per l’infanzia, lo sport ed il tempo libero, rappresenta un luogo focale non solo per il territorio di Montasola ma per l’intero territorio della “Bassa Sabina”>>.

L’area oggetto di variante è localizzata nell’ambito di un terreno di proprietà privata, distinto in catasto al foglio 2 particella 194, con superficie totale di circa 6.000 mq., dove insiste un manufatto in pietra, attualmente destinato a magazzino.

La variante, finalizzata alla realizzazione di una struttura sportiva, propone l’occupazione di una porzione di 2.000 mq, lasciando ai proprietari la parte residua di circa 4.000 mq, attualmente occupata dal magazzino esistente; inoltre, <<al fine di riqualificare l’area e completare la zona>>, la variante prevede di cambiare l’attuale <<destinazione d’uso, del magazzino in pietra, per trasformarlo in volume destinato ad i servizi per la collettività>>.

Il progetto proposto dalla variante, teso a realizzare una struttura accessibile e priva di barriere architettoniche, prevede la realizzazione di un campo di gioco, pensato appositamente per le persone disabili. Il terreno, destinato ad accogliere il campo di gioco, versa attualmente in stato di abbandono e presenta una pendenza del 30%.





La soluzione individuata dalla proposta di variante, al fine di produrre un impatto minore ed evitare le problematiche legate alle verifiche di progettazione sismica e urbanistica derivanti dalla realizzazione di un nuovo immobile, prevede di posizionare <<a servizio della struttura [...] container spogliatoio>>, destinati agli atleti disabili e all'arbitro, <<posti un metro al di sotto del piano stradale e rivestiti con una pellicola fotografica al fine di mitigarne l'aspetto estetico>>.

I container <<spogliatoi saranno collegati alla condotta fognaria principale, alla rete idrica pubblica ed avranno un contatore elettrico dedicato.

Gli accessi alla nuova area sportiva saranno divisi: l'ingresso degli atleti>> sarà posto <<direttamente sulla strada principale e sarà accessibile anche a mini-pullman per i portatori di handicap; l'ingresso del pubblico avverrà tramite due rampe, poste sullo stradone di accesso al parco, che giungeranno sia sul perimetro esterno di gioco che sulle gradonate>>.

Il numero previsto di <<utenti massimi totali dell'impianto sarà pari a 70 spettatori e 10 atleti e l'utilizzo dell'impianto sarà pari a circa 250 gg/anno>>.

CONSIDERATO che, come indicato nel Rapporto Preliminare a pag. 9, gli obiettivi principali della Variante puntuale e le relative azioni sono schematizzati nella tabella di seguito riportata:

OBIETTIVO	AZIONE
stabilire una relazione funzionale significativa con l'insediamento del comune di Montasola	realizzazione di aree attrezzate per il gioco e per lo sport destinate ai diversamente abili
assicurare l'accessibilità e la fruizione diretta delle funzioni previste anche dall'esterno	realizzazione della connessione tra l'area in esame tramite rampe e percorsi idonei ai diversamente abili;
conformare gli spazi e le funzioni in coerenza con le funzioni che accolgono	realizzazione di architetture e spazi conformi alle tipologie per il gioco e lo sport
Dotare il comune di una quantità di standard oggi assenti	Realizzazione di aree pubbliche per il gioco e lo sport
Caratterizzare e rendere riconoscibile l'insediamento dal punto di vista dell'assetto e della qualità, tenendo conto anche di quanto indicato nelle disposizioni regolamentari del PTPR per gli elementi architettonici degli edifici, recinzioni ed altri	Realizzazione di edifici e spazi architettonicamente riconoscibili e di qualità.

elementi del paesaggio in riferimento al Paesaggio Naturale	
organizzare l'insediamento secondo un impianto regolare	realizzazione dell'insediamento chiaramente leggibile dal punto di vista urbanistico ed architettonico

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare sono richiamati i seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata, per i quali è stata esaminata e valutata l'analisi di coerenza esterna:

- **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)**

L'analisi di coerenza è stata effettuata in riferimento al P.T.P.R. approvato con D.C.R. n.5/2021 e pubblicato sul BURL n.56 del 10/6/2021, supplemento n. 2.

L'area interessata dalla variante, a seguito di verifica di ufficio delle tavole 16, fogli 357 (A, B, C) del vigente PTPR, risulta così classificata:

Tavola A: Sistemi ed Ambiti del Paesaggio: l'area è prevalentemente inserita nel Sistema del "Paesaggio naturale" in ambito di 'Paesaggio Naturale' di cui all'art. 22 delle N.T.A.

Tavola B: L'area risulta essere interessata da vincoli ricognitivi di cui all'art. 134, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 42/04, indicati all'art. 142, co.1, lettera "g" dello stesso, assoggettata dunque alla disciplina di tutela per la protezione delle *aree boscate, di cui all'articolo 39 delle NTA di PTPR*; ancorché, risulta interessata da "Beni del patrimonio identitario", disciplinati dall'art. 134, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 42/2004, vista la collocazione nell'ambito della fascia di rispetto degli insediamenti urbani storici, di cui all'art. 44.

Non vi sono riferimenti in merito all'esistenza di vincoli di Uso Civico e/o Usi collettivi.

Tavola C: l'area, interessata dalla presenza di Beni del Patrimonio Naturale, risulta totalmente inserita in ambito di "pascoli rocce e aree nude" (Carta dell'uso del suolo, 1999) per la presenza di "Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota".

- **Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.)**

Relativamente alla verifica delle previsioni del P.T.P.G. della provincia di Rieti, approvato con D.G.R. n° 232 del 07.04.2009, nel R.P., dall'analisi della Tavola 7 inerente ai "Progetti di Territorio Perimetri", si rileva che il Comune di Montasola risulta compreso all'interno del "PdT 1, Sabina" e in particolare nel "Sub ambito 1b - Poggio Mirteto e Bassa Sabina"; evidenziando infine l'assenza di indicazioni specifiche riguardanti l'area in analisi.

- **Programma di Fabbricazione (P.d.F.)**

Il Comune di Montasola, privo di Piano Regolatore Generale, è dotato di Programma di Fabbricazione, approvato con DGR n.190 del 03/11/1972; nel cui ambito di disciplina, l'area oggetto di variante è classificata <<come Zona F, Sottozona F4, fascia di rispetto con obbligo di sistemazione a verde, sottoposta a inedificabilità>>.

- **Vincolo Idrogeologico.**

<<Il Comune di Montasola è interessato da una zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici che interessa anche l'area oggetto di intervento>>.

- **Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.R.)**

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 42/2007 e pubblicato sul BURL n. 34 del 10/12/2007, s.o., è stato recentemente aggiornato con D.C.R. n.18 del 23/11/2018 e pubblicato sul BURL n.103 del 20/12/2018, suppl. n. 3.

Dalla consultazione delle tavole del PTAR, nel R.P. è specificato che l'intero territorio del Comune di Montasola ricade negli ambiti di <<"Area a specifica tutela" (D.Lgs. 152/99, tit. III Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi, capo I Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento), di "Aree sensibili" (cfr. Atlante dei bacini idrografici, Tav. E1_12-13 – Tavola di Piano: Tutela Bacino n. 12-13 Tevere – Medio Corso). >>, evidenziando che <<[...] il Comune di Montasola non presenta criticità in merito alla depurazione delle acque reflue>>.

In riferimento all'intervento in analisi, è inoltre precisato che i container spogliatoio, destinati agli atleti disabili, <<[...] saranno collegati alla condotta fognaria principale ed alla rete idrica pubblica>>.

- **Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

Dalla consultazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012 (B.U.R.L. n. 21 del 07/06/2012, s.o. n. 35), si evince che il Comune di Montasola, incluso nel "Bacino del Fiume Tevere", ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale, sub distretto Basso Tevere, sottobacino n. 7 "Tevere a monte dell'Aniene", Tav. 360.

Dalla cartografia [...], rielaborata ai sensi della Determina Dirigenziale ADS del 29 novembre 2021, n. 31 "Strato cartografico relativo alla pericolosità e al rischio idrogeologico rappresentato dai PAI vigenti sul territorio del Distretto Appennino Centrale", l'area non risulta interessata da fenomeni franosi né da situazioni a rischio frana>>;

- **Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)**

Secondo il vigente P.R.Q.A., approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e aggiornato con D.G.R. n. 539 del 04/08/2020, relativamente alla nuova classificazione complessiva del territorio regionale, il territorio comunale di Montasola rientra in Classe 3 (ex zona C), nel cui ambito sono compresi tutti i <<Comuni a basso rischio di superamento dei valori per i quali sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'Aria>>;

- **Piano Energetico Regionale**

<<[...] Vista la natura strategica del Piano Energetico Regionale, lo stesso non fornisce indicazioni specifiche rispetto al territorio comunale>>;

- **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio (PGR)**

<<[...] Vista la natura strategica del Piano di Gestione dei Rifiuti, lo stesso non fornisce indicazioni specifiche rispetto al territorio comunale e la variante in oggetto non prevede interventi specifici in tema di rifiuti. Per i dati comunali relativi ai rifiuti si rimanda comunque a quanto riportato al paragrafo 9.7.3.>> del R.P., in merito alla <<Caratterizzazione dello stato dell'ambiente ed eventuali criticità di contesto, Rifiuti>>;

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Regione Lazio, Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area "Supporto all'Ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei Centri Abitati Colpiti dal Sisma 2016/2017".**

L'area regionale, relativamente agli aspetti urbanistici, evidenzia che <<la proposta di Variante, [...] finalizzata alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico>>, prevede <<il ricorso alla procedura semplificata [...] degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 [...]>>, la cui applicazione, così come previsto dall'art. 50 bis della L.R. 38/99, è resa possibile solo a seguito di dichiarazione di pubblica utilità espressa da parte del Comune con apposita deliberazione comunale. Sulla base di tale norma, l'area regionale precisa che <<la competenza urbanistica esula da quelle assegnate alla scrivente struttura; infatti, le fattispecie individuate dall'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedono che la verifica di compatibilità della variante sia effettuata, in deroga agli articoli 33 e 34 della stessa LR 38/99, dalla Provincia territorialmente competente>>.

Relativamente agli aspetti paesaggistici, nell'ambito del PTPR approvato, il soggetto competente evidenzia che <<l'area di intervento in Variante al PRG risulta vincolata paesaggisticamente ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/2004>>, rilevando in dettaglio la presenza dei vincoli di cui <<all'art. 142, comma 1, lett. g), protezione delle aree boscate, [...] e all'art.136, comma 1, lett.c), beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto>>, rispettivamente disciplinati dagli articoli 39 e 44 delle NTA del PTPR approvato.

Sempre nell'ambito del PTPR, in riferimento alla tav. A, ai fini della disciplina di "tutela, uso e valorizzazione dei paesaggi", l'area regionale rileva che l'ambito di interesse risulta totalmente incluso nel Sistema del Paesaggio Naturale, classificato come 'Paesaggio Naturale', ai sensi dell'art. 22 delle NTA del PTPR approvato; ritiene pertanto che la Variante proposta risulti quindi *<<non essere compatibile con le forme di tutela previste dal PTPR relativamente ai vincoli presenti e al Paesaggio in cui l'area di intervento ricade>>*.

Essa evidenzia che nel Rapporto Preliminare, in riferimento *<<al Vincolo di cui di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs 42/2004 (Protezione delle aree boscate) viene affermato che l'area non risulti essere realmente boscata invocando quindi l'applicazione dell'art. 16 delle NTA del PTPR approvato>>* riguardante l'errata perimetrazione dei vincoli, ancorché l'applicazione dell'art. 39, delle NTA del PTPR approvato.

In merito alla procedura di errata perimetrazione di area boscata, richiamata nel R.P., l'area regionale precisa che la fattibilità della Variante puntuale, *<<potrà essere presa in considerazione solamente all'esito favorevole della procedura [...] di cui agli articoli 16 e 39 delle NTA del PTPR approvato>>*.

Per quel che concerne il Vincolo riguardante gli insediamenti urbani storici e la relativa fascia di rispetto, di cui all'art. 136 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004, l'Area regionale, relativamente a quanto richiamato nel R.P. in merito alla possibile *<<applicazione dell'art. 12 delle NTA del PTPR approvato [...] comma 1>>* al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche *<<in deroga alle norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni [...]>>*, precisa che le relative *<<Valutazioni di merito [...] potranno essere fatte a seguito dell'avvio della procedura di deroga per l'opera pubblica oggetto di Variante Puntuale>>*, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 14, co. 1 delle NTA del PTPR approvato, circa l'obbligo di richiedere gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza espressamente previsti dalla normativa vigente.

Nel parere si segnala inoltre *<<la necessità di accertare eventuali gravami d'uso civico previa analisi e attestazione di insussistenza come previsto nella LR 1/1986>>*.

In conclusione, in considerazione delle difformità paesaggistiche *<<per le quali nel Rapporto Preliminare si evidenzia la volontà di avviare le procedure di nuova perimetrazione dell'area boscata e di applicazione della deroga prevista dall'art. 12 delle NTA del PTPR relativamente alle opere pubbliche>>*, l'area urbanistica scrive che *<<l'esito di tali procedure è rimandato ai relativi procedimenti che dovranno essere attivati.*

[...] Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti in materia ambientale di competenza [...], tenuto conto della limitata estensione dell'intervento e della assenza di ulteriori significativi impatti ambientali [...] ritiene che la Variante puntuale di che trattasi come descritta nel R.P. non comporti ulteriori impatti negativi e particolarmente significativi sull'ambiente>>.

- **ARPA LAZIO, Agenzia regionale Protezione Ambientale del Lazio.**

L'Agenzia ritiene opportuno premettere che la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio atmosfera, risorse idriche, rifiuti, rumore, suolo, inquinamento elettromagnetico e radon, non può essere esaustivamente valutata quando l'analisi è limitata alla sola area interessata dall'intervento proposto, senza fornire informazioni relative a possibili impatti determinati da ulteriori piani e/o programmi su aree limitrofe, nell'ambito del territorio comunale e/o di altri comuni; pur tuttavia, in riferimento ad alcune specifiche componenti ambientali, nel parere rilasciato, evidenzia quanto segue:

1. **ARIA (Atmosfera).** Secondo l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, in riferimento all'Allegato 4 "Classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana", il comune di Montasola ricade nella zona "IT1216 - Zona Appenninica 2021" per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e gli è stata attribuita la Classe Complessiva 3, nel cui ambito sono compresi i Comuni che presentano *<<basso rischio di superamento dei valori e per i quali sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento*

della qualità dell'aria>>, nonché quanto già di competenza comunale, di cui agli artt. 9 e 16, dell'Aggiornamento del Piano di Qualità dell'Aria, NTA, D.G.R. 4 agosto 2020, n. 539.

Al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato di qualità dell'Aria nel Comune di Montasola, l'Agenzia riporta <<i dati del triennio 2019/2021, mediati sull'intero territorio comunale, del particolato (PM10) - media annua; particolato (PM 2.5) - media annua; biossido di azoto (NO2) – media annua e numero di superamenti orari di 200 µg/mc; benzene (C6H6) – media annua; monossido di carbonio (CO) - numero di superamenti di 10 mg/mc (max della media mobile su 8 ore); biossido di zolfo (SO2) - numero di superamenti giornalieri di 125 µg/mc (max della media mobile su 8 ore)>>, calcolati <<a partire dai campi di concentrazione orari del 2017 – 2020, così come forniti dal sistema modellistico di qualità dell'aria dell'Agenzia (<http://www.arpalazio.net/main/aria/>). Al fine di ottenere una stima più realistica, come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 155/2010 s.m.i.), i campi di concentrazione sono stati combinati con le misure della rete di monitoraggio della qualità dell'aria mediante assimilazione dati [...]>>.

La situazione del Comune di Montasola, nel quadriennio di riferimento 2018-2021, non mostra criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma.

L'Agenzia <<evidenzia che, nella fase di esecuzione della Variante [...] occorrerà sia mettere in campo [...] adeguate misure di mitigazione degli impatti della fase di cantierizzazione [...], sia rispettare [...] le “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia – art. 5 della L.R. 27/05/2008, n. 6. Inoltre, in merito al risparmio energetico [...] rammenta>> le disposizioni di cui all'art. 26 <<del D.lg. 199/2021, secondo cui dal 13/06/2022 è obbligatorio <<che la richiesta del titolo edilizio dei progetti di edifici di nuova costruzione includa l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III al D. Leg.vo 199/2021 medesimo [...] >>

2. **RISORSE IDRICHE (IDROSFERA).** L'Agenzia, evidenzia che in riferimento al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018, n. 18, l'area interessata dalla Variante <<ricade all'interno del Bacino n.13 Tevere – Medio Corso>>, specificatamente nel Tratto Torrente l'Aia 2, con giudizio di Stato Ecologico BUONO e Stato Chimico BUONO (dati PTAR triennio 2018-2020), precisando inoltre che <<i dati sul monitoraggio effettuato dalla scrivente Agenzia nel triennio 2018-2020, confermano tale giudizio [...]>>.

ARPA rileva che <<l'area in esame dal punto di vista dello Stato ecologico non presenta criticità in quanto realizza l'obiettivo di qualità fissato dalla norma ovvero il raggiungimento/mantenimento del “Buono”>>, segnalando in particolare la necessità che <<a tal fine gli enti coinvolti, per parte di competenza, devono attuare tutte le misure per il mantenimento di tale stato in coerenza con le vigenti Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque>>, di cui alla sopracitata D.C.R. n. 18 del 23/11/2018.

L'Agenzia nel parere indica che <<gli interventi edilizi previsti dalla variante in esame dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6>>, evidenziando che <<per le finalità di risparmio idrico>> siano rispettati <<gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art.146 del d.lgs.152 2006 s.m.i.)>>.

Per quanto attiene lo stato della depurazione comunale, dalle informazioni a disposizione dell'Agenzia, Arpa Lazio rileva <<che l'area in esame rientri nell'agglomerato urbano del Comune di Montasola, servito dal depuratore comunale sito in località Carpineto (capacità 400 AE), pertanto rimanda all'Autorità Competente (Acqua Pubblica Sabina ATO 3)>> di verificare se la variante in analisi possa <<rientrare all'interno dell'ambito del servizio idrico integrato>>.

3. **RIFIUTI.** L'Agenzia rileva che, come desunto dalla Fonte Catasto rifiuti urbani ISPRA, <<la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani [...] effettuata dal Comune di Montasola nel 2020 era 72 % mentre nel 2021 è stata pari al 61,45 %>>, risultando pertanto inferiore agli obiettivi normativi di raccolta differenziata stabiliti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii. che fissava alla data 31/12/2012 l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%.

Al riguardo, l'Agenzia rileva una criticità evidenziando che il Comune di Montasola <<non ha effettuato la raccolta dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani mediante la compilazione dell'applicativo web O.R.So. (gestito da ARPA Lazio), non rispettando le modalità e le scadenze fissate dalla Regione Lazio con nota circolare del 2019 e successiva Determinazione Regionale n. G04229 del 07/04/2022>>.

ARPA evidenzia <<che la significatività dell'impatto della produzione dei rifiuti derivante dall'attuazione della variante in esame deve tener conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116 e deve essere valutata in relazione all'attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa di settore>>.

In riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti, l'Agenzia, in considerazione della <<tipologia di intervento, l'estensione dell'area e il carico antropico, [...] ritiene che l'impatto per la matrice d'interesse sia poco significativo, effettuando una corretta gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente, anche nella fase di cantiere>>.

4. **RUMORE.** L'Agenzia, in relazione alla matrice rumore, rileva che <<sulla base della documentazione in possesso [...] il Comune di Montasola sia inadempiente riguardo alla classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95, del DPCM 14/11/1997 e della L.R. 18/2001>>, evidenziando che nel R.P. non è riportata <<nessuna indicazione sugli effetti della variante in esame sulla tematica dell'inquinamento acustico, né alcuna informazione inerente alla classificazione dell'area in esame e quindi i limiti acustici da rispettare>>.

L'Agenzia, ritiene necessario che l'amministrazione comunale di Montasola, in previsione di una successiva ottemperanza agli obblighi normativi della legislazione vigente, valuti la compatibilità dell'intervento previsto dalla variante con le classi acustiche; precisando infine che <<fatto salvo il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14 novembre 1997 e dei Requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5 dicembre 1997, nella fase di realizzazione della variante in esame occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione in fase di cantiere>>.

5. **SUOLO.** L'Agenzia segnala che <<il comune di Montasola (dato 2021) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 2,4% con un incremento di suolo consumato nell'anno 2021 pari a 0,08 Ha rispetto al periodo precedente>>.

ARPA rileva in particolare che la Variante in esame <<interessa un'area di dimensioni limitate rispetto al territorio comunale, di impatto non significativo>>, nel cui ambito, <<ritiene comunque auspicabile prevedere misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità>>; evidenziando che, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, sarà necessario rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6>>.

6. **INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.** L'Agenzia segnala che l'eventuale presenza di elettrodotti in prossimità della variante in esame pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante di cui alla Legge 36/2001 e del DPCM 08 luglio 2003, poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.
7. **RADON.** In riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 101/2020, relative ai livelli di gas radon da rispettare nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni esistenti, l'Agenzia ribadisce la necessità di prevedere <<idonee prescrizioni costruttive durante la fase di esecuzione della variante in esame, finalizzate a garantire livelli di gas radon conformi alle soglie di riferimento individuati dal suddetto decreto.>>

- **Provincia di Rieti, VI Settore, Vincolo idrogeologico.**

L'Area provinciale di riferimento, <<[...] accertato che l'area indicata nella cartografia prodotta ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico, [...] evidenzia che il rilascio del Nulla Osta secondo la distribuzione delle competenze stabilita dalla L.R. 53/98 e dalla D.G.R. 920/22, viene effettuato sulla base di un progetto definitivo/esecutivo da redigere ai sensi delle vigenti norme in materia di vincolo idrogeologico e della documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle Linee Guide o dai Regolamenti rispettivamente approvati dalla Regione o dagli Enti eventualmente delegati.

Pertanto, [...] Amministrazione, laddove competente in riferimento al progetto di cui alla variante puntuale, si esprimerà in una fase successiva in presenza della documentazione da redigere secondo le modalità e le norme sopraindicate>>.

- **MIC, Ministero della Cultura, Soprintendenza "Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti".**

La Sovrintendenza, nel relativo parere, in considerazione della volontà espressa nel R.P. dall'Autorità Procedente in merito all'interesse di avviare le procedure di errata perimetrazione dell'area boscata e di deroga ex art. 12 delle NTA del PTPR relativamente alle opere pubbliche, <<per quanto di competenza, esprime parere di massima favorevole>>, e osserva in particolare che <<la fattibilità della Variante puntuale è comunque subordinata all'esito favorevole delle suddette procedure>>.

Precisa inoltre <<che, per una più attenta valutazione dell'impatto delle opere sul paesaggio [...] il progetto definitivo [...] dovrà tener conto delle osservazioni/prescrizioni di seguito elencate:

a) *In luogo dei container-spogliatoio rivestiti con pellicola fotografica vengano realizzate strutture leggere, dal disegno semplice e lineare, in legno o metallo. Si valuti la possibilità di sfruttare, almeno in parte, l'edificio in pietra esistente>>.*

RILEVATO che nel Rapporto Preliminare al capitolo 10 viene rappresentata una matrice "Azioni/componenti ambientali" che mette in relazione gli interventi previsti con le componenti ambientali e ne verifica gli impatti in base alla fase temporale in cui esplicano i loro effetti (a breve, medio, lungo termine), l'influenza diretta o indiretta sugli aspetti ambientali, la probabilità e reversibilità, nonché il carattere cumulativo o sinergico nel caso di sovrapposizione di più effetti. Ne risulta che l'impatto degli interventi è ininfluenza o positivo e pertanto non sono previste opere di mitigazione;

RILEVATO che nel Rapporto Preliminare l'area oggetto della variante viene indicata come classificata in "Zona F4 fascia di rispetto con obbligo di sistemazione a verde sottoposta a inedificabilità" dal Programma di Fabbricazione vigente, mentre in relazione alla didascalia esplicativa della relativa planimetria progettuale la medesima area è descritta "area agricola";

PRESO ATTO che nel Rapporto Preliminare non vengono fornite informazioni sulla presenza di usi civici sull'area oggetto della variante, come anche evidenziato dall'Area Supporto all'Ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei Centri Abitati Colpiti dal Sisma 2016/2017. La presenza di diritti collettivi derivanti da diritti di uso civico o di demanio collettivo che costituiscono vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. h del Codice, renderebbero cogenti le norme di tutela paesaggistica, ovvero si applicherebbe la tutela paesaggistica disposta con il Paesaggio Naturale come individuato sulla tavola A del PTPR approvato e normato dall'art. 22 delle relative NTA;

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;

- la Variante “puntuale” si rende necessaria per il soddisfacimento di un interesse pubblico, al fine di realizzare un campo polivalente per disabili; e, come indicato negli obiettivi a pagina 10 del Rapporto Preliminare, per <<dotare il comune di una quantità di standard oggi assenti>>;
- l’area oggetto della variante ricade totalmente in aree boscate vincolate come da rilievo della Tavola B del PTPR dove la nuova edificazione non è consentita ad eccezione di limitati interventi, come disposto dall’art. 39 delle NTA del PTPR, secondo cui <<sono consentiti, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del Codice, esclusivamente gli interventi di recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, gli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico ambientali, come definiti nel paesaggio naturale e relativa disciplina d’uso, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea>>;
- l’Autorità Proponente a pagina 16 del Rapporto Preliminare riporta che l’area oggetto d’intervento <<non risulta essere realmente boscata>> richiamando il comma 5 dell’art. 39 riguardante la certificazione di errata o incerta perimetrazione di aree boscate, ovvero del vincolo paesaggistico;
- la Soprintendenza esprime parere di massima favorevole, specificando che <<la fattibilità della Variante puntuale è comunque subordinata all’esito favorevole delle suddette procedure>>; indicando prescrizioni utili ai fini della predisposizione del successivo progetto definitivo, riguardanti la proposta di realizzare <<strutture leggere, dal disegno semplice e lineare, in legno o metallo>>, in luogo <<dei container-spogliatoio rivestiti con pellicola fotografica>> descritti nel R.P., specificando in particolare di valutare <<la possibilità di sfruttare, almeno in parte, l’edificio in pietra esistente>>;
Per lo smaltimento delle acque reflue nel Rapporto Preliminare viene precisato che è previsto l’allaccio alla rete fognaria comunale;
- l’affluenza totale al nuovo campo sportivo che, come riportato nel Rapporto Preliminare, sarà pari a 70 spettatori e 10 atleti per un utilizzo dell’impianto di circa 250 gg/anno, potrà comportare un incremento del carico sul traffico veicolare circostante l’area interessata e un impatto sull’attuale sistema viario comunale;
- la Provincia di Rieti ha evidenziato che l’area interessata dalla variante prodotta ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico, come anche riportato nel Rapporto Preliminare;
- come rilevato da Arpa Lazio, nel Rapporto Preliminare non è valutata la compatibilità dell’intervento previsto dalla variante con le classi acustiche, ravvisando al riguardo la necessità che in fase di attuazione della variante venga valutata la compatibilità con le classi acustiche e siano progettate le adeguate misure di mitigazione in fase di cantiere;
- l’impatto della variante sulla componente suolo è stato ritenuto da Arpa Lazio “non significativo”, attuando “misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione e soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare al minimo gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, contaminazione, compattazione e diminuzione della biodiversità”;

VALUTATO che, in relazione ai criteri elencati nell’allegato I Parte II del D Lgs 152/2006:

- l’area interessata dalla variante, pur non risultando compresa entro il perimetro di aree naturali protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e/o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, recepite con Legge n.157/1992, e D.P.R. n.357/1997, risulta essere localizzata in prossimità della Zona di Protezione Speciale ZPS “Monte Tancia e Monte Pizzuto” IT6020017, a circa 800 metri;
- dal punto di vista paesaggistico l’area in variante risulta interferire con beni paesaggistici ma, previo accertamento di errata perimetrazione del bosco secondo quanto previsto all’art. 39 delle NTA del PTPR, comma 5, trattandosi di opera pubblica le NTA del PTPR prevedono deroghe agli artt. 12 e 14;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, quanto segue:

- 1) dovrà essere effettuata una stima dell'incremento di traffico veicolare sia nel periodo della cantierizzazione, sia in fase di esercizio del campo sportivo, e conseguentemente previsto il potenziamento del trasporto pubblico dal centro urbano all'area in esame, al fine di contenere le emissioni in atmosfera derivanti dal traffico veicolare;
- 2) ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni della variante con le condizioni geomorfologiche e vegetazionali del territorio, dovrà essere acquisito il parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001;
- 3) ai fini della coerenza con il PTPR, prima dell'approvazione della variante, dovrà essere accertata l'errata perimetrazione del bosco di cui al comma 5 dell'art.39 delle NTA di PTPR, secondo quanto riportato nel Rapporto Preliminare, ed accertata l'assenza di diritti collettivi derivanti dalla presenza di vincoli di uso civico o di demanio collettivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della LR 1/86.
- 4) nelle successive fasi progettuali potrà essere verificata l'applicabilità delle deroghe previste dalle NTA del PTPR per le opere pubbliche;
- 5) al fine di assicurare la compatibilità dell'opera pubblica in variante, in sede di progettazione definitiva dovranno essere rispettate le indicazioni della Soprintendenza (*"In luogo dei container-spogliatoio rivestiti con pellicola fotografica vengano realizzate strutture leggere, dal disegno semplice e lineare, in legno o metallo. Si valuti la possibilità di sfruttare, almeno in parte, l'edificio in pietra esistente"*);
- 6) preventivamente all'approvazione del progetto in variante venga acquisito il *Nulla Osta* idrogeologico da parte dell'Ente competente al rilascio e secondo la vigente normativa di settore;
- 7) con riferimento alla matrice acqua, dovranno essere garantite tutte le misure di tutela in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 23 novembre 2018;
- 8) ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale si richiamano inoltre l'art. 4, co. 2 lett. a, b, c e l'art. 5 della L.R. 6/2008; in particolare in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, la Variante dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4 co. 2 lett. d) della L.R. 6/2008. La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti (art. 146 comma 1 lett. g del D. Lgs. 152/2006 e art. 25 co. 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali);
- 9) come indicato da Arpa Lazio, prima dell'approvazione dovrà essere verificato dalla Autorità Competente (Acqua Pubblica Sabina ATO 3) se la variante proposta possa rientrare all'interno dell'ambito del servizio idrico integrato;
- 10) in fase attuativa venga rivolta particolare attenzione a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; in relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico vengano adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa (cfr. DD. MM. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; ecc.);
- 11) al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da eventuali elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;
- 12) in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art.4 co.2 lett. d) della L.R. n.6/2008 ed adottare idonee soluzioni che limitino i processi di degradazione del suolo; in particolare si raccomanda di assicurare la massima percentuale di permeabilità del suolo, evitando l'impermeabilizzazione attraverso l'uso di materiali e tipologie costruttive che consentano un elevato drenaggio per le aree di parcheggio;
- 13) la produzione dei rifiuti urbani venga gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116;

- 14) come prescritto dall'Arpa Lazio, vengano rispettati i limiti acustici differenziali nei casi di applicazione previsti dalla normativa vigente e quanto previsto dal DPCM 5 dicembre 1997 "Requisiti acustici passivi degli edifici", ponendo particolare attenzione durante la fase di costruzione alle misure di mitigazione in fase di cantiere;
- 15) vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon, in riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 101/2020;
- 16) nella fase di cantiere vengano rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che la Variante in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art. 12 c.3 bis, del D Lgs n.152 del 2006, indicate in premessa.

L'Istruttore

Arch. Barbara Conti
f.to digitalmente

il Responsabile del procedimento

Arch. Rossella Ongaretto
f.to digitalmente

il Dirigente

Ing. Ilaria Scarso
f.to digitalmente